

TRIBUNALE DI MANTOVA, 29 FEBBRAIO 2016. REL. ALESSANDRA VENTURINI

TRIBUNALE DI MANTOVA UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE

IL GIUDICE TUTELARE DOTT.SSA ALESSANDRA VENTURINI, VISTI GLI ATTI DEL PROC. N. 1027/16 R.G. PREMESSO:

CHE CON RELAZIONE PERVENUTA IN DATA 25.02.2016 IL CONSULTORIO FAMILIARE DI P. HA TRASMESSO A QUESTO UFFICIO LA RICHIESTA DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA AVANZATA DALLA MINORE....., NATA IN ... IL ...;

CHE ALL'UDIENZA FISSATA PER IL 29.02.2016, AD ORE 16.00, LA MINORE NON È COMPARSA; RILEVATO:

CHE, COME RIBADITO DALLE NUMEROSE PRONUNCE DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MATERIA, IL COMPITO DEL GIUDICE TUTELARE, NEL PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 12 L. 194/78, IN TUTTI I CASI IN CUI L'ASSENSO DEI GENITORI O DEGLI ESERCENTI LA TUTELA NON SIA O NON POSSA ESSERE ESPRESSO, È UNICAMENTE QUELLO DI AUTORIZZARE LA MINORE A DECIDERE IN MERITO ALL'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, COMPITO CHE "NON PUÒ CONFIGURARSI COME POTESTÀ CODECISIONALE, LA DECISIONE ESSENDO RIMESSA – ALLE CONDIZIONI IVI PREVISTE – SOLTANTO ALLA RESPONSABILITÀ DELLA DONNA" (V. ORDINANZA N. 76 DEL 1996 CORTE COST.), RISPONDENDO IL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE TUTELARE "AD UNA FUNZIONE DI VERIFICA IN ORDINE ALLA ESISTENZA DELLE CONDIZIONI NELLE QUALI LA DECISIONE DELLA MINORE POSSA ESSERE PRESA IN PIENA LIBERTÀ MORALE" (ORDINANZA N. 514 DEL 2002 CORTE COST.);

CHE A TAL FINE L'ART. 12 CITATO, PREVEDE CHE "IL GIUDICE TUTELARE, ENTRO CINQUE GIORNI, SENTITA LA DONNA E TENUTO CONTO DELLA SUA VOLONTÀ, DELLE RAGIONI CHE ADDUCE E DELLA RELAZIONE TRASMESSAGLI, PUÒ AUTORIZZARE LA DONNA, CON ATTO NON SOGGETTO A RECLAMO, A DECIDERE LA INTERRUZIONE DELLA GRAVIDANZA"; CHE LA MANCATA COMPARIZIONE DELLA MINORE AL FINE DI ESSERE "SENTITA" NON CONSENTE A QUESTO GIUDICE DI OPERARE ALCUNA VERIFICA IN ORDINE ALLA EFFETTIVA CONSAPEVOLEZZA, IN CAPO ALLA STESSA, DELLA SCELTA ALLA QUALE SI È DETERMINATA, E IN PARTICOLARE DI VERIFICARE SE LA STESSA SIA IN GRADO DI COMPRENDERNE IL SIGNIFICATO E LE CONSEGUENZE;

CHE IN ASSENZA DI TALE NECESSARIA VERIFICA LA RICHIESTA ALLO STATO NON PUÒ ESSERE ACCOLTA, CON CONSEGUENTE RIGETTO DELLA STESSA, FERMO RESTANDO LA

POSSIBILITÀ PER LA MINORE DI PRESENTARE EVENTUALMENTE NUOVA ISTANZA,
QUALORA NE SUSSISTANO I PRESUPPOSTI.

P.Q.M.

– VISTO L'ART. 12 COMMA 2 DELLA LEGGE 12/05/1978 N. 194 RIGETTA

ALLO STATO LA RICHIESTA DELLA MINORE ..., NATA IN IL ., TRASMESSA CON RELAZIONE
PERVENUTA IN DATA 25.02.2016 DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI P., DI ESSERE
AUTORIZZATA A DECIDERE AUTONOMAMENTE IN ORDINE ALL'INTERRUZIONE
VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, PER MANCATA COMPARIZIONE DELLA STESSA MINORE
ALL'UDIENZA FISSATA AI SENSI DELL'ART. 12 L. 194/78.

SI COMUNICHI.

COSÌ DECISO IN MANTOVA IL 29 FEBBRAIO 2016. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 29
FEBBRAIO 2016.